

Legge federale sulla concessione di un contributo d'investimento al Museo svizzero dei trasporti

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 69 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 10 marzo 2006²,

decreta:

Art. 1

¹ Entro i limiti dei crediti autorizzati, la Confederazione può concedere al Museo svizzero dei trasporti un contributo d'investimento per la realizzazione di un progetto edilizio.

² L'Assemblea federale stanza mediante decreto federale semplice un credito d'impegno per gli anni 2008–2011.

Art. 2

Il contributo d'investimento è versato soltanto se:

- a. il Cantone e la Città di Lucerna partecipano al finanziamento del progetto edilizio del Museo svizzero dei trasporti nella misura di almeno 5 milioni di franchi ciascuno;
- b. l'economia privata partecipa al finanziamento del progetto edilizio del Museo svizzero dei trasporti nella misura di almeno 20 milioni di franchi;
- c. i mutui bancari necessari per gli investimenti edilizi sono stati concessi in forma giuridicamente vincolante;
- d. le necessarie autorizzazioni di costruzione sono state concesse.

Art. 3

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² È valida fino al 31 dicembre 2011.

³ Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹ RS 101

² FF 2006 2817

